



e-mail: cpqallipoli@mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it

Sicurezza Balneare
ORDINANZA N. 28/2021

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli.
VISTA: la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 "Modifiche all' art. 7 della parte seconda della Costituzione";
VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 dell' art. 7 della Costituzione;
VISTA: la Legge regionale 10.04.2015, n.17 recante "Disciplina della balneazione e dell' uso delle coste";
VISTA: la nota Circolare n.120 Serie I/Titolo Demanio Marittimo datata 02/11/2016;
VISTA: la nota Circolare n.80(2026)del 18/03/2021 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

ORDINA

1. Durante la "stagione balneare", nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli, del Comune di Porto Cesareo ed il Comune di Diano Iscluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione;
2. La Regione Puglia fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta a pubblici usi del mare;

ARTICOLO 7
(Servizio di salvataggio; prescrizioni per assistenti bagnanti)
7.1. L'assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.
7.2. L'assistente bagnante deve inoltre:

1.1. Durante la "stagione balneare", nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli, del Comune di Porto Cesareo ed il Comune di Diano Iscluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione;
1.2. La Regione Puglia fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta a pubblici usi del mare;

ARTICOLO 8
(Presidi sanitari al primo soccorso)
8.1. E' fatto obbligo ai titolari della struttura balneare, disporre del materiale di primo soccorso, pronto per l'uso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e Regionale, come specificato nell' Ordinanza Balneare 2021 in premessa citata.

2.1. La balneazione è permanentemente vietata.
2.1.1. nei porti;
2.1.2. nel raggio di metri 100 da ostacoli e/o moli all'imboccatura dei porti;

ARTICOLO 9
(Piani collettivi di salvataggio)
9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli, con il quale venga prestato un adeguato numero di postazioni di salvataggio e di Comuni interessati e/o le associazioni di concorrenti che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all'Autorità Marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio".

2.2. E' permanentemente vietata, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle spiagge frangetiulle e/o aree simili (quali ad esempio le zone foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parzialmente che perpendicolarmente alla linea di costa.
ARTICOLO 3
(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)
3.1 Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente riservate alla navigazione, antizziano le aree sofferente in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura del titolare delle strutture balneari, con la sigla "ATTENZIONE - LIMITI ACQUE SICURE", in punti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa;

ARTICOLO 10
(Servizi aggiuntivi facoltativi)
10.1 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.2 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

3.2. Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente riservate alla navigazione, antizziano le aree sofferente in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura del titolare delle strutture balneari, con la sigla "ATTENZIONE - LIMITI ACQUE SICURE", in punti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa;
3.3. Nei casi in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gattelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litore interessato, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, in italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITI ACQUE SICURE INTERDITTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALETO".

10.3 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.4 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

4.1. I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni interessati, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi e non esporsi al naufragio.
4.2. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.
4.3. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.
4.4. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.

10.5 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.6 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

5.1. I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni interessati, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi e non esporsi al naufragio.
5.2. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.
5.3. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.
5.4. Il limite di tali acque sicure (metri +/-3,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gattelli di colore bianco, ad intervalli non superiori a 125 metri, anteriori ed inferiori a 25 metri al confine di concessione.

10.7 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.8 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

6.1. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneare predispone e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicate i periodi di ogni mare e garanzia il servizio in parata.
6.2. Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 (ottanta) metri o multipli di fronte mare, sovrapposta di almeno metri 1,60 (non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avviamento. Detta postazione deve essere predisposta tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzati dai bagnanti, predisposta da almeno un assistente bagnanti munito di idoneo bracciale in corallo di bianco, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvataggio riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).
6.2.3. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere isteso:

10.9 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.10 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

6.2.3.1 BANDIERA BIANCA - indicante la presenza di salvataggio;
6.2.3.2 BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o l'improvvisa assestata, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;
6.2.3.3 BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfollamento.
6.2.4. Un cartello con la massima postazione di salvataggio deve essere disponibile:

10.11 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.12 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

6.2.4.1 un braccio;
6.2.4.2 un pino di luce (di misura adeguata);
6.2.4.3 un fischietto;
6.2.4.4 una maschera subacquea;
6.2.4.5 le bandiere di segnalazione previste dall' art. 6.2.3.
6.2.5 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti annuali, di tipo omologato, con sagola galleggiante lungo almeno 25 metri. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fura di salvataggio di metri 200 più galleggiante con cintura di bescello su ruolo.
6.2.6 Nelle aree in cui il litore è formato da acque marine preesistenti irregolari, assenti o particolarmente pericolosi (buche sommerse, scogli, scallini, impedimenti vari, canali creati da correnti marine occasionali, mulini d'acqua, vorici, correnti ascendenti o discendenti, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si obbliga il gestore di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni interessati (in corrispondenza delle spiagge libere) devono quindi cura di predisporre i pertinenti segnalamenti in genere ed adeguati cartelli plurilingua sulla spiaggia indicando la presenza di tali pericoli/ostacoli.

10.13 E' data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.
10.14 E' fatta facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua scooter), ad integrazione, ma non in alternativa, al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art.6 punto 10.1.1.

Ordinanza n.36 in data 26 aprile 2018 del Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli "Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione"
(Durante la "stagione balneare", così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che si estende dal territorio compreso tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano alla località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo incluso), la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alla unità navali in genere, comprese i "nautici da spiaggia" (piccoli natanti comunque denominati pedali, jole, pattini, sandolini, natanti a remi, canoa, motorino, lance e simili) e i vetisti di trasporto, la sosta e/o il transito di persone sulle spiagge frangetiulle e/o aree simili (quali ad esempio le zone foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parzialmente che perpendicolarmente alla linea di costa.

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Nome più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabiliti in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Società di categoria/SALVATAGGIO interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale.
4. Contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito, sono, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e s.u.c.m.d. integralmente ed in sostituzione all'art. 100 (mili) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi, comunque, devono navigare con lo scalo in disimpegno.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.
(Disposizioni finali)

Table with 2 columns: STAZIONI RADIO COSTIERE / (DENOMINAZIONE) and U.C.G. GALLIPLI (SOCCORSO IN MARE - GUARDIA COSTIERA) (H24). Includes contact info for emergency services and various maritime organizations.

"NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE"
In caso di emergenza o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza